

TAR Bologna 23/03/1999 n. 113

legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.3.2

I soggetti privati che aggiudicano gare d'appalto di opere pubbliche - ove presentino le caratteristiche richieste dalla disciplina comunitaria e dalla legislazione interna di adeguamento, limitatamente agli atti della serie procedimentale di evidenza pubblica - sono Pubbliche amministrazioni in senso oggettivo, come tali deputate all'esercizio di potestà pubbliche capaci di sortire un effetto affievolito nei confronti delle posizioni dei partecipanti alla gara; pertanto, ai sensi dell'art.33, co.2, lett.e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti di gara indetta da un Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto per l'aggiudicazione di lavori di costruzione secondo il sistema della licitazione privata ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.406 e s.m.